

Allegato 1

CRITERI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER INTERVENTI STRUTTURALI DI RAFFORZAMENTO LOCALE O DI MIGLIORAMENTO SISMICO DI EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO E DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI DI PROPRIETÀ PUBBLICA, DI CUI ALL'ART. 2, C. 1 LETT. B) O.P.C.M. 4007/2012 .

Sono riportate nel seguito le modalità e le condizioni stabilite dall'OPCM 4007/2012 ai fini dell'accesso dei contributi da assegnare agli interventi strutturali di riduzione del rischio sismico, di cui all'art. 2, c. 1 lett. b).

ENTI BENEFICIARI

Art. 2, c. 2

Possono beneficiare dei contributi i comuni nei quali l'accelerazione massima al suolo «ag» sia maggiore a 0,125 g. (Si consiglia di vedere all'allegato 7 all'OPCM 3907/2010)

Possono essere finanziati anche comuni che non ricadono in tale categoria, a condizione che l'amplificazione sismica nel sito dell'opera, dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale effettuati ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni emanate con decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e relativa circolare, determini un valore massimo di accelerazione a terra di progetto S a g maggiore di 0,125 g.

AMMISSIBILITA' A FINANZIAMENTO

(art. 2, comma 1, lett. b, art. 9 e art. 13, art. 10)

Sono ammissibili interventi di rafforzamento locale - miglioramento sismico- demolizione e ricostruzione:

- edifici strategici o che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche;
- opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile.

Sono ammissibili

- Opere ed edifici di proprietà comunale;
- Opere ed edifici per i quali siano state effettuate le Verifiche tecniche, di cui all'Ordinanza P.C.M. 3274/2003

Sono ammissibili gli **interventi di rafforzamento locale**, rientranti nella fattispecie definita come «riparazioni o interventi locali» nelle vigenti norme tecniche, finalizzati a ridurre o eliminare i comportamenti di singoli elementi o parti strutturali, che danno luogo a condizioni di fragilità e/o innesco di collassi locali, ad esempio:

- a) volti ad aumentare la duttilità e/o la resistenza a compressione e a taglio di pilastri, travi e nodi delle strutture in cemento armato;
- b) volti a ridurre il rischio di ribaltamenti di pareti o di loro porzioni nelle strutture in muratura, eliminare le spinte o ad aumentare la duttilità di elementi murari;

c) volti alla messa in sicurezza di elementi non strutturali, quali tamponature, sporti, camini, cornicioni ed altri elementi pesanti pericolosi in caso di caduta.

Per gli interventi di rafforzamento locale, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono solo la valutazione dell'incremento di capacità degli elementi e dei meccanismi locali su cui si opera, e non la verifica globale della struttura, occorre assicurare che il comportamento strutturale della parte di edificio su cui si interviene non sia variato in modo significativo dagli interventi locali e che l'edificio non abbia carenze gravi non risolvibili attraverso interventi di rafforzamento locale, e quindi tali da non consentire di conseguire un effettivo beneficio alla struttura nel suo complesso.

Sono ammissibili gli **interventi di miglioramento sismico**, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento, che consentono di raggiungere un valore minimo del rapporto capacità/domanda pari al 60% e, comunque, un aumento della capacità non inferiore al 20% di quella corrispondente all'adeguamento sismico.

Sono ammissibili gli interventi **di demolizione e ricostruzione** che restituiscono edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti interventi di sostituzione edilizia.

CAUSE ESCLUSIONE FINANZIAMENTO

(art. 11)

Non sono ammissibili interventi:

- su edifici scolastici, poiché per essi sono disponibili altri contributi pubblici, ad eccezione di quegli edifici che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche;
- ad opere o edifici che siano oggetto di interventi strutturali già eseguiti, o in corso alla data di pubblicazione della presente ordinanza o che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità;
- su edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4;
- su edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati;
- su edifici realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole
- su edifici di proprietà privata;

PERCENTUALI FINANZIABILI E CONTRIBUTI MASSIMI

(art. 10, comma 2)

Il contributo concesso e' pari ad una quota del costo convenzionale di intervento dipendente dall'esito della verifica tecnica, espresso in termini di rapporto fra capacità e domanda, secondo il criterio di seguito riportato. Più in particolare, definito con α_{SLV} il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite salvaguardia della vita, con α_{SLD} il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite di danno, riscontrati a seguito della verifica sismica svolta in accordo con la vigente normativa, sarà riconosciuto un contributo pari a:

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Ing. Stefano Vergante)

100% del costo convenzionale se $\alpha \leq 0,2$;

0% del costo convenzionale se $\alpha > 0,8$;

$[(380-400 \alpha)/3]$ % del costo convenzionale se $0,2 < \alpha \leq 0,8$.

Dove per α si intende α_{SLV} , nel caso di opere rilevanti in caso di collasso e il minore tra α_{SLD} ed α_{SLV} nel caso di opere strategiche.

I valori di α devono essere coerenti con la pericolosità attuale, così come definita dal decreto ministeriale 14 gennaio 2008 ovvero dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519, e pertanto i risultati delle verifiche sismiche effettuati con riferimento alla pericolosità sismica recata dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 devono essere rivalutati in termini di domanda, anche attraverso procedure semplificate, che tengano conto del valore dell'ordinata spettrale riferita al periodo proprio al quale e' associata la massima massa partecipante della costruzione.

COSTI CONVENZIONALI

(art. 8, comma 1)

Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, il costo convenzionale di intervento, ivi inclusi i costi delle finiture e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere infrastrutturali, e' determinato nella seguente misura massima:

a) rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 300 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;

b) miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 450 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;

c) demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 600 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi.

MODALITA' E TERMINI DI SEGNALAZIONE

(art. 3 comma 3)

Tutti gli interventi devono rispettare le condizioni previste dall'OPCM 4007/12.

I Comuni interessati dovranno trasmettere istanza tramite modello allegato, a firma del sindaco o di persona da questi delegata. Nel caso in cui un Comune intenda richiedere contributi per più edifici o infrastrutture, dovrà produrre una istanza per ciascun edificio o infrastruttura allegando **obbligatoriamente una dichiarazione riportante l'ordine di priorità per l'Amministrazione delle varie istanze presentate**. Nel caso in cui un Comune produca più istanze relative ad edifici o infrastrutture diverse, senza dichiarare l'ordine di priorità, **tutte le istanze verranno escluse**.